

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 6291 Anno 2019**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: ABETE LUIGI**

**Data pubblicazione: 04/03/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 30134 – 2017 R.G. proposto da:

SOLETO s.p.a. – c.f. 010640540158 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 58, presso lo studio dell'avvocato Bruno Cossu e dell'avvocato Savina Bomboi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

**RICORRENTE**

contro

CLIMA IMPIANTI s.r.l. – c.f. 03256670963 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Francescon in virtù di procura speciale in calce al controricorso; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 60, presso lo studio dell'avvocato Diletta Fulcheri.

**CONTRORICORRENTE**

avverso la sentenza della corte d'appello di Milano n. 4206/2016,  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,





## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato la "Soieto" s.p.a. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano la "Clima Impianti" s.r.l..

Esponeva che con scrittura del 26.1.2006 aveva dato incarico per la realizzazione *ex novo* di un impianto di climatizzazione presso la propria sede di Milano alla società convenuta; che la convenuta, incaricata anche per la predisposizione del progetto dell'impianto, aveva operato in piena autonomia.

Esponeva che a decorrere dal mese di giugno l'impianto aveva manifestato difetti di funzionamento e si era poi in data 2.3.2007 totalmente bloccato.

Esponeva che a seguito di suo ricorso per accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico aveva riscontrato vizi e difetti dell'opera.


Chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice e condannarsi la "Clima Impianti" alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di prezzo nonché a risarcirle il danno cagionato; in subordine chiedeva farsi luogo alla riduzione del corrispettivo in correlazione con il minor valore dell'opera e con i costi da sostenersi ai fini dell'eliminazione dei vizi, con condanna in ogni caso al risarcimento del danno.

Si costituiva la "Clima Impianti" s.r.l..

Deduceva che la causa dei vizi era da ascrivere all'isolamento del controsoffitto, realizzato dalla committente con pannelli inidonei.

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Assunta la prova per testimoni, espletata c.t.u., con sentenza n. 14236/2013 il tribunale di Milano, acclarato l'inesatto adempimento della appaltatrice, in accoglimento della domanda subordinata, la condannava a pagare alla committente la somma di euro 42.081,48.

 2



La "Clima Impianti" s.r.l. proponeva appello.

Resisteva la "Soletto" s.p.a..

Con sentenza n. 4206/2016 la corte d'appello di Milano accoglieva il gravame e, dato atto dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento dell'appaltatrice, rigettava le domande tutte dell'originaria attrice e la condannava alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che la "Clima Impianti" aveva puntualmente indicato alla "Soletto", nella relazione del perito allegata al progetto dell'impianto, "il coefficiente di dispersione del soffitto" e che la committente, allorché presentò la d.i.a., "era a conoscenza delle caratteristiche dell'impianto (...) che Clima avrebbe realizzato" (*così sentenza d'appello, pag. 3*).

Evidenziava poi che non era provato che l'appaltatrice fosse a conoscenza del tipo di ristrutturazione che la committente avrebbe eseguito e del tipo di pannelli che avrebbe scelto.


Evidenziava dunque che nessun inadempimento era da ascrivere all'appellante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Soletto" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La "Clima Impianti" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l'**unico motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 1176 cod. civ. con riferimento all'art. 1655 cod. civ..

 3



Deduce che, qualora la corretta esecuzione dell'appalto dipenda anche da opere la cui realizzazione spetti in via esclusiva al committente o a terzi, l'appaltatore è obbligato a comunicare espressamente al committente "gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento dell'opera oggetto dell'appalto" (*così ricorso, pag. 16*), è obbligato a verificare che gli interventi che il committente "ha progettato di realizzare o sta realizzando (...) non compromettano il regolare funzionamento dell'opera" (*così ricorso, pag. 16*), è obbligato a rifiutare l'esecuzione dell'opera, così come progettata, qualora le opere da realizzarsi dal committente o da terzi, non siano ritenute idonee.

Deduce quindi che la responsabilità dell'appaltatore è da escludere unicamente allorquando il committente abbia disatteso le chiare ed esplicite indicazioni comunicategli da controparte ed abbia operato difformemente.

#### **Il motivo di ricorso va respinto.**

Si premette che il motivo si qualifica in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ..

Occorre tener conto, da un lato, che con l'esperito mezzo di impugnazione la ricorrente sostanzialmente censura il giudizio "di fatto" cui la corte di merito ha atteso (*"la Corte d'Appello (...) non ha dato alcun rilievo al fatto che l'appaltatore non avesse in alcun modo indicato che in relazione a tale <indice di trasmittanza> era necessario, per il corretto funzionamento dell'impianto, che la controsoffittatura venisse realizzata con speciali pannelli pre-isolati"*: *così ricorso, pag. 14*; la corte distrettuale non ha considerato che "Clima Impianti" non ha adottato "tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione": *così ricorso, pag. 16*). Si condividono pertanto le prospettazioni della controricorrente secondo cui "la censura del ricorrente è fattuale, atteso che persegue (...) una revisione di quello che è stato un vero e proprio accertamento



di merito" (*così controricorso, pag. 5*) e secondo cui "Soletto (...) solo in apparenza svolge censure di violazione di norme, ma nella sostanza finisce per incentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione della vicenda di fatto" (*così controricorso, pag. 14*).

Occorre tener conto, dall'altro, che è esattamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (*cf. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; Cass. 11.8.2004, n. 15499*).

Su tale scorta l'asserito vizio veicolato dall'addotto motivo è evidentemente da vagliare in rapporto della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest'ottica si rappresenta quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorché il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (*cf. Cass. 21.7.2006, n. 16672*) - la corte di Milano ha - siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Per altro verso, la corte lombarda ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la *res litigiosa*, ossia l'adempimento da parte della "Clima Impianti" s.r.l. degli obblighi di diligenza

 5



derivanti dal contratto di appalto in relazione alla causa del mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, correlata alla installazione da parte della "Soletto" di pannelli per il controsoffitto "con capacità di coibentazione inferiore rispetto a quella necessaria alle caratteristiche dell'impianto stesso" (*così ricorso, pag. 13*).

In ogni caso l'*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* della corte d'appello risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

In particolare è senza dubbio vero che questo Giudice del diritto spiega da tempo che l'appaltatore o prestatore d'opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall'art 1176 cod. civ., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell'arte, dell'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla sua obbligazione con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera (*cf. Cass. 9.2.2000, n. 1449; Cass. 31.5.2006, n. 12995; Cass. 18.3.1980, n. 1781, menzionate pur dalla ricorrente*).

Tuttavia la corte di merito ha avuto cura di puntualizzare non solo che "Clima aveva indicato nella relazione del perito Prosperi il coefficiente di dispersione del soffitto (...) [che] la proprietà avrebbe dovuto tenere presente nel corso della ristrutturazione e, in particolare, nella scelta dei pannelli del controsoffitto" (*così sentenza d'appello, pag. 2*), ma ha rimarcato che non era stata acquisita prova che "Clima Impianti" fosse a conoscenza del tipo di ristrutturazione che la "Soletto" avrebbe attuato e del tipo di pannelli che avrebbe scelto. Cosicché

 6



“l'appaltatrice non poteva essere onerata né della progettazione di un impianto che considerasse future, e non conosciute, scelte di ristrutturazione della proprietà né di un'informazione a Soleto in proposito” (*così sentenza d'appello, pagg. 2 - 3*).

Anzi la corte territoriale ha specificato, alla luce delle risultanze della c.t.u., che la “Soleto”, quantunque le fossero state comunicate le caratteristiche dell'impianto, in sede di realizzazione del controsoffitto ebbe ad optare per la soluzione più economica, ovvero per l'installazione di pannelli in fibra leggera anziché “preisolati”. Cosicché - pur nel solco delle indicazioni giurisprudenziali di legittimità dapprima menzionate - la corte distrettuale ha congruamente esplicitato le ragioni per cui in via esclusiva alla committente erano da imputare le conseguenze dell'operata opzione.

In questo quadro quindi del tutto ingiustificata risulta la prospettazione della ricorrente secondo cui “Clima Impianti” “non aveva provveduto né ad informare la committente circa il tipo di pannelli che dovevano essere montati ai fini del funzionamento dell'impianto (...) né a verificare la sua (in)compatibilità con il progetto di ristrutturazione in atto, come risultante anche dalla *DIA*” (*così memoria della ricorrente, pagg. 3 - 4*).

In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

**P.Q.M.**

 7



La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Soletto" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "Clima Impianti" s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2018.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale